



La direttiva autorizzazioni non osta né alla tassa speciale imposta in Francia agli operatori di comunicazione elettronica né all'accisa maltese sui servizi di telefonia mobile

Detta direttiva non restringe la competenza degli Stati membri a imporre oneri non amministrativi sulla fornitura di servizi di comunicazione elettronica

La direttiva autorizzazioni¹ consente agli Stati membri di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica diritti amministrativi al fine di finanziare le attività dell'autorità nazionale di regolamentazione competente per la gestione del regime di autorizzazione della fornitura di detti servizi nonché per la concessione dei diritti d'uso dei numeri o delle frequenze radio. Tali diritti sono intesi solo a copertura dei costi effettivi causati dai servizi amministrativi forniti dall'autorità di regolamentazione agli operatori di comunicazione elettronica.

Causa C-485/11 Commissione/Francia

In Francia una tassa speciale, gravante sugli operatori di comunicazione elettronica, è calcolata sull'importo degli abbonamenti e delle altre somme versate dagli utenti agli operatori come remunerazione di servizi di comunicazione elettronica.

La Commissione ritiene che tale tassa speciale sia in contrasto con la direttiva in quanto costituisce un diritto amministrativo riscosso sulla base di elementi collegati all'attività o al fatturato dell'operatore e non in funzione dei costi reali sostenuti dal regime di autorizzazione. Inoltre, secondo la Commissione, contrariamente ai requisiti posti dalla direttiva, tale tassa non è destinata a finanziare le attività dell'autorità nazionale di regolamentazione. Ritenendo la tassa speciale non conforme alla direttiva, la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della Francia².

Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda, innanzitutto, che i diritti amministrativi previsti nella direttiva hanno un carattere remunerativo e possono avere come scopo solo la copertura dei costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l'applicazione del sistema di autorizzazione generale nel settore della comunicazione elettronica. Pertanto, una tassa il cui fatto generatore³ sia collegato alla procedura di autorizzazione generale che consente di accedere al mercato dei servizi di comunicazione elettronica costituisce un diritto amministrativo ai sensi della direttiva e può essere imposta solo alle condizioni da questa enunciate.

Tuttavia, la Corte constata che **il fatto generatore della tassa francese non è collegato né alla procedura di autorizzazione generale che permette di accedere al mercato dei servizi di comunicazione elettronica né alla concessione di un diritto d'uso delle frequenze radio o dei numeri. Infatti, essa è in rapporto con l'attività dell'operatore, che consiste nel fornire servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali in Francia.**

¹ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).

² Procedimenti per inadempimento analoghi sono stati proposti anche nei confronti della Spagna ([C-468/11](#)) e dell'Ungheria ([C-462/12](#)). Tali due Stati membri sostengono la Francia nella presente causa.

³ Un atto giuridico o un evento che fa nascere un debito fiscale.

A tal proposito, la Corte rileva che la tassa contestata non viene fatta gravare su tutti gli operatori di comunicazione elettronica titolari di un'autorizzazione generale o di un diritto d'uso delle frequenze radio e dei numeri, ma solo sugli operatori titolari di un'autorizzazione generale che forniscano già i loro servizi sul mercato dei servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali. Essa non viene dunque imposta sulla base della semplice detenzione di un'autorizzazione generale o della concessione di un diritto d'uso delle frequenze radio o dei numeri, ma è collegata all'attività dell'operatore consistente nel prestare servizi di comunicazione.

Ciò premesso, la Corte afferma che **la tassa contestata non costituisce un diritto amministrativo ai sensi della direttiva e non rientra dunque nell'ambito di applicazione della medesima. Essa respinge pertanto il ricorso della Commissione.**

Causa C-71/12 Vodafone Malta

A Malta, taluni operatori nel settore delle telecomunicazioni contestano, dinanzi ai giudici maltesi, la compatibilità di un'accisa sui servizi di telefonia mobile con la direttiva autorizzazioni. Tale accisa, che ammonta al 3% del prezzo dei servizi, viene versata dagli utenti agli operatori che la trasferiscono successivamente all'autorità fiscale. La Qorti Kostituzzjonali (Corte costituzionale, Malta) chiede alla Corte se la direttiva ammetta l'accisa maltese.

La Corte risponde che un'accisa il cui fatto generatore non sia collegato alla procedura di autorizzazione generale che permette di accedere al mercato dei servizi di comunicazione elettronica, ma all'uso dei servizi di telefonia mobile forniti dagli operatori, e che sia sopportata dagli utenti di tali servizi, **non costituisce un diritto amministrativo ai sensi della direttiva**. Infine, la Corte ricorda che spetta al giudice maltese verificare tutte le caratteristiche dell'accisa e che quest'ultima, se si avvicinasse effettivamente ad un'imposta sul consumo, non sarebbe incompatibile con la direttiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle sentenze ([C-485/11](#) e [C-71/12](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106